



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A201-000253

Roma, 1 marzo 2013

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

- Ufficio Coordinamento Politiche UE  
*Segreteria CIAE*  
(rif. Nota DPE 0001184 P-4.22.1 del 18/02/2013)

e, p.c. **AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**  
- Ufficio Legislativo Economia

**AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
- Direzione Generale dell'Unione Europea

R O M A

**OGGETTO:** Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – COM (2013) 45.  
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimento di fondi – COM (2013) 44.

Con riguardo alla nota sopradistinta ed alla successiva e-mail del 19 febbraio, si informa che, per quanto di competenza di questa Amministrazione, non sono stati evidenziati sulle proposte in oggetto profili di criticità in relazione alla vigente normativa in materia di riciclaggio (con particolare riferimento al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

La proposta di Direttiva, infatti, intende integrare e abrogare la Direttiva 2006/70/CE della Commissione Europea, recante a sua volta



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

misure di attuazione della Direttiva 2005/60/CE (c.d. Terza Direttiva) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le predette Direttive sono state recepite, da ultimo, dal richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007, che coinvolge nell'azione di contrasto del riciclaggio una serie di soggetti - bancari, finanziari e non finanziari - con precisi compiti di individuazione, registrazione e comunicazione dei dati identificativi della clientela.

Il citato provvedimento prevede anche una "mappatura" delle operazioni finanziarie rilevabili, comprese quelle derivanti da rapporti occasionali o non continuativi, e una disciplina analitica di segnalazione delle operazioni sospette.

In particolare, l'elenco dei soggetti destinatari della proposta di direttiva è coincidente con quelli di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 del D.lgs n. 231/2007, ad eccezione dell'art. 2, comma 1, lettera f), della medesima proposta che include i "prestatori di servizi di gioco di azzardo", attività che nell'ordinamento italiano è vietata dall'art. 718 c.p..

In relazione agli obblighi di segnalazione di cui al Capo IV, Sezione I della proposta di Direttiva, si rappresenta che i compiti ivi previsti sono svolti dall'Unità finanziaria (UIF) di cui all'art. 6 del D.lgs n. 231/2007. L'art. 5 del citato decreto individua nel Ministero dell'Economia e Finanze l'autorità responsabile delle politiche di prevenzione di utilizzo del sistema a fini di riciclaggio, mentre specifici compiti sono attribuiti al Comitato di Sicurezza finanziaria istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, alle Autorità di vigilanza degli intermediari finanziari, e, per quanto riguarda le Forze di Polizia, alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, incaricati degli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette.

L'art. 9 del D.lgs n. 231/2007 disciplina gli obblighi di collaborazione tra le Autorità impegnate nella prevenzione del riciclaggio, oggetto dell'art. 32 della proposta di Direttiva.

In merito si osserva che il potere di sospensione da parte della UIF delle operazioni sospette, come previsto dall'art. 31, comma 5, della



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

proposta di Direttiva, è stabilito nell'art. 6, comma 6, lettera c) del D.lgs n. 231/2007.

In relazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, si segnala l'art. 10 lettera c) della proposta di Direttiva, che richiede tale obbligo per le operazioni di importo pari o superiore a 7.500 euro (anziché 15.000) effettuate da persone fisiche e giuridiche che negoziano in beni.

Ciò potrebbe richiedere un adeguamento del D.lgs n. 231/2007, in cui è mantenuta la soglia dei 15.000 euro.

Per quanto attiene, infine, agli aspetti di stretto interesse per l'attività delle Forze di polizia si ritengono congrui i periodi di conservazione dei dati indicati nell'art. 16 della Proposta di Regolamento.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che per la natura dell'intervento comunitario e per le possibili ricadute della nuova disciplina sul sistema finanziario nazionale, la questione sarà posta all'esame anche del GAFI Italia, gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulle cui attività vengono talvolta fornite informative a margine dei lavori del Comitato di Sicurezza Finanziaria, al quale il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione partecipa in rappresentanza di questo Ministero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Bruno Frattasi